

MODULO PER AUTOCERTIFICAZIONE DEL REDDITO DA CONSEGNARE PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO

Dichiarazione sostitutiva ai sensi art. 46 o art. 47 del D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritto/a _____

Codice Fiscale _____ nato a _____

il _____ e residente nel Comune di _____

CONSAPEVOLE

che la presente autocertificazione sarà sottoposta a verifiche;
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che:

il/la Sig./Sig.ra _____

Codice Fiscale _____ nato a _____

il _____ e residente nel Comune di _____

appartiene a un nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a € 29.000,00 (ventinovemila) LORDI,

_____ luogo e data

_____ firma del dichiarante

La sottoscrizione è resa da: titolare del requisito genitore esercente la potestà

Oppure

se l'intestatario della ricetta si trova in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute (art. 4, comma 2, D.P.R. 445/2000 "Disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), da:

tutore coniuge figlio altro parente entro il 3° grado,

Documento di identificazione _____ (oppure fotocopia del documento da allegare)

L'Amministrazione informa, ai sensi dell'art. 10 della L. 31.12.1996 n. 675 e s.i.m e secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del D.P.R. 445/2000, che:

- i dati forniti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati da questa Azienda Sanitaria in relazione al procedimento amministrativo per cui essi sono conferiti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti;
- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei / informatici;
- in caso di mancato conferimento dei dati non si avrà diritto all'esenzione;
- è fatto salvo l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della L. 675/96 e s.i.m ("Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" Legge sulla privacy).

Note

- per nucleo familiare deve intendersi quello rilevante ai fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall'interessato, dal coniuge, non legalmente separato e dagli altri familiari a carico (D.M. 22 gennaio 1993 Ministero della Sanità).
- per reddito complessivo lordo deve intendersi quello riferito all'anno precedente del nucleo familiare come somma di tutti i redditi dei singoli membri del nucleo, al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia e al netto dei contributi previdenziali obbligatori, compreso il reddito prodotto all'estero. Non entrano a far parte del reddito complessivo i redditi a tassazione separata (arretrati di pensione, liquidazione, etc.). Tale reddito è rilevabile dai modelli attestanti i redditi percepiti (Mod.: CUD, UNICO e 730). Il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente la data dell'erogazione della prestazione.
- per familiari a carico devono intendersi le persone per le quali, spettano le detrazioni per i carichi di famiglia e vengono identificati nei seguenti soggetti: coniuge non legalmente ed effettivamente separato, figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51, altri familiari conviventi con reddito non superiore a € 2.840,51 (il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali, i genitori adottivi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, anche unilaterali etc). I soggetti, pur conviventi, che dispongano di redditi propri e siano quindi tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF, costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi;
- in relazione al diritto all'esenzione ai cittadini comunitari ed extracomunitari che sono iscritti al SSN secondo le norme vigenti si ricorda che, ai sensi dell'art. 34 del Testo unico n. 286/1998, è garantita parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani. Pertanto per tali assistiti e comunque anche per i cittadini italiani che hanno solo o anche altri redditi dichiarati all'estero è consentita l'autocertificazione. Il reddito da considerare ai fini della verifica del diritto all'esenzione è quello cumulato prodotto in Italia e all'estero. Si raccomanda di informare l'assistito che l'autocertificazione sarà oggetto di verifica, come previsto dal Decreto Ministeriale. Utili indicazioni sul regime degli stipendi dei redditi e delle pensioni possono essere reperite nel Modello Unico Persone Fisiche 2011 – fascicolo 1 – Istruzioni per la compilazione/Appendice – paragrafo "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero".
- I soggetti, pur conviventi, che dispongano di redditi propri e siano quindi tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF, costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi (nota Ministero della Salute del 23 aprile 2002, prot. N. 100/SCPS/RED/4).

**NUOVO CODICE DI ESENZIONE PARZIALE 7RQ
DALLA QUOTA FISSA AGGIUNTIVA PER OGNI RICETTA
DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE
(D.G.R.V. N. 1380 DEL 05/08/2011)**

A seguito dell'adozione della Delibera della Giunta della Regione Veneto n. 1380 del 5/08/2011 e successive note esplicative per ogni prescrizione di specialistica ambulatoriale si applica una **quota fissa aggiuntiva** di € **10** ai soggetti **non esenti** con reddito annuo complessivo lordo del nucleo familiare (ai fini fiscali) **maggiore o uguale** a € 29 mila.

Dal 10 ottobre i soli assistiti **residenti nella Regione Veneto** iscritti all'Anagrafe Sanitaria e con un **reddito inferiore a € 29 mila** possono autocertificare la propria condizione economica ed aver diritto al pagamento di una quota aggiuntiva ridotta a € 5.

Non sono riconosciuti validi i certificati di esenzione dalla quota fissa sulla ricetta o altre forme di esenzione dalla quota fissa, **rilasciati da altre Regioni**.

COME AUTOCERTIFICARE L'ESENZIONE PARZIALE

Il cittadino residente nella Regione Veneto che ritiene di possedere i requisiti per l'esenzione parziale può scegliere tra due modalità:

- ❖ rilasciare l'AUTOCERTIFICAZIONE presso gli ambulatori/CUP, al momento dell'erogazione della prestazione

oppure

- ❖ recarsi presso gli sportelli del Distretto Socio Sanitario della propria Azienda Sanitaria (ULSS) di appartenenza per autocertificare tale condizione e ottenere il Certificato di Esenzione Parziale della Quota fissa aggiuntiva (CEPQ) con il codice esenzione 7RQ.
L'autocertificazione dovrà essere consegnata agli sportelli amministrativi del Distretto già compilata in ogni parte e avrà validità dal momento del rilascio fino al 31 maggio dell'anno successivo.

Il modello dell'autocertificazione sarà reperibile presso tutti i punti prenotazione CUP dell'ULSS 16, dell'Azienda Ospedaliera, dell'Istituto Oncologico Veneto – IOV e presso i Distretti Socio Sanitari.

Importante

Tutte le autocertificazioni rese agli sportelli dell'ULSS 16 **saranno controllate**.

In caso di falsa dichiarazione si provvederà al recupero degli importi non pagati per le prestazioni erogate in esenzione e all'applicazione delle sanzioni penali previste per false dichiarazioni.

E' responsabilità personale dell'assistito avvalersi del diritto alla riduzione del pagamento della quota fissa aggiuntiva per le prestazioni erogate solo se la situazione economica dell'anno precedente (rispetto alla prestazione) lo consente, a prescindere dalla validità del CEPQ e comunque non oltre la scadenza dello stesso.